



COMUNE DI PESCOSOLIDO

PROVINCIA DI FROSINONE

Via Umberto I, 39 - 03030 PESCOSOLIDO (FR) - Tel. 0776 886020 - Fax 0776 1801023 - C. F. 00199660606

Sito Web www.comune.pescosolido.fr.it

E-mail: comune@comune.pescosolido.fr.it

Pec: comune.pescosolido@arcmediapcc.it

Prot. N. 1226 del 09-04-2020

Determinazione Paesaggistica n. 02/2020

Oggetto: Autorizzazione paesaggistica art. 146 D. Lgs. 22.01.2004

Intervento: VARIANTE alla ristrutturazione di un fabbricato da adibire a locali per la trasformazione e conservazione di prodotti agricoli e realizzazione di porzione di muro di contenimento - Pescosolido – via Portella snc – fg.18 mapp.le 590

Ditta: Corsetti Celestino

VISTA la Legge 59/95 “subdelega ai comuni di funzioni amministrative in materia di tutela ambientale e modifiche alle leggi regionali 16 marzo 1982, n. 13 e 3 gennaio 1986, n. 1” con cui è stato conferito ai Comuni dotati di strumento urbanistico generale vigente l'esercizio delle funzioni relative alle autorizzazioni in materia di paesaggio e gli interventi specificati nell'art. 1, come modificato dalla L.R. n. 8/2012;

VISTA la determinazione regionale n. B6832 del 28.12.2009, confermata dalla determinazione n. A9739 del 13.10.2011 e successive, di “individuazione dei Comuni in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio della funzione delegata in materia di autorizzazione paesaggistica – art. 146 e 159 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42”, nella quale risulta inserito il Comune di Pescosolido tra quelli in possesso dei requisiti indispensabili per l'esercizio della subdelega;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., “Codice dei beni culturali e del paesaggio” ed in particolare l'art. 146 che disciplina il procedimento di autorizzazione alla realizzazione di opere ed interventi ricadenti nei beni paesaggistici di cui all'art. 134;

VISTA la legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 e s.m.i. “Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico” con la quale sono stati approvati i Piani Territoriali Paesistici della Regione Lazio (PTP);

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 luglio 1999, n. 4483 con la quale è stato approvato il Testo Coordinato delle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.P. Ambito territoriale n. 12

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale del 25.07.2007, n. 556 di adozione del nuovo Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) e la deliberazione di Giunta Regionale 21 dicembre 200, n. 1025 di modifica, integrazione e rettifica della precedente;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 05 del 02.08.2019 di approvazione del PTPR;

VISTE le modifiche apportate al PTP vigente con deliberazione di Consiglio regionale del 31.07.07, n. 41;

VISTA la L.R. 8/2012;

VISTA l'autorizzazione paesaggistica n. 04/2017 rilasciata a seguito dell'ottenimento del parere positivo del MiBact, prot. N.8994 del 25.07.2017;

VISTA l'istanza presentata ai sensi dell'art. 146, del D.Lgs. 42/04 dalla Ditta **CORSETTI CELESTINO**, acquisita al protocollo comunale in data 09.03.2020 n. 819 intesa ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per le **"Opere in VARIANTE alla ristrutturazione di un fabbricato da adibire a locali per la trasformazione e conservazione di prodotti agricoli e realizzazione di porzione di muro di contenimento"**, sito in Pescosolido il via Portella e distinto in catasto al fg. N. 18 mapp.le n. 590, in area dichiarata di notevole interesse pubblico con D.M. 22/05/1985;

CONSIDERATO che l'intervento non rientra tra quelli per i quali non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 149 del D. Lgs.42/4 e dell'art. 11 delle norme del PTPR;

CONSIDERATO che il Comune di Pescosolido, ai sensi dell'art. 146, comma 7 del D. Lgs.42/04, ha effettuato l'accertamento di conformità dell'intervento proposto con la normativa di tutela paesaggistica ed ha trasmesso la documentazione presentata alla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici in data 09.03.2020 prot. N. 839 dando comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento;

VISTO il parere vincolante della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici prot. N.1193 del 06.04.2020 (prot. N. 3560-A del 10.03.2020) con esito **POSITIVO** riportante le seguenti prescrizioni/note:

- -----;

CONFERMATI le prescrizione comunali previste nell'autorizzazione paesaggistica n. 04/2017:

- ***devono integrarsi nella copertura, gli impianti tecnologici per la produzione energetica elettrica e termica da fonte rinnovabile come prescritto dalla normativa vigente.***

RILEVATO che le opere per le quali si chiede l'autorizzazione sono risultate conformi alla normativa di tutela paesaggistica e compatibili con i valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo presente nella zona, congrui con i criteri di gestione dell'area coerenti con gli obiettivi di qualità paesaggistica stabiliti dall'art. 22 (CE) del Testo Coordinato delle NTA del PTP ambito n. 12 e non in contrasto con l'art. 27 (paesaggio degli insediamenti urbani) delle NTA del PTPR adottato .

DETERMINA

Ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs 22.01.2004, n. 42, di autorizzare l'esecuzione delle **opere in VARIANTE alla ristrutturazione di un fabbricato da adibire a locali per la trasformazione e conservazione di prodotti agricoli e realizzazione di porzione di muro di contenimento**, sito in Pescosolido alla via Portella e distinto in catasto al fg. N. 18 mapp.le n. 590 – **DITTA: CORSETTI CELESTINO**;

La presente autorizzazione è rilasciata ai soli fini paesaggistici e costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico -edilizio;

1. Il settore Urbanistico, prima del rilascio del titolo abilitativo edilizio previsto dal DPR 6 giugno 2001, n. 380, deve accertare la conformità urbanistico - edilizia delle opere alle vigenti norme urbanistiche ed edilizie e a quelle che disciplinano vincoli di altra natura. Il settore urbanistico deve inoltre verificare nel caso di presenza di gravami di usi civici o diritti collettivi sull'area interessata dall'intervento l'applicazione delle disposizioni che disciplinano l'istituto;
2. Restano fermi gli obblighi previsti dalla Parte II del D. Lgs. 42/04;
3. La presente determinazione è pubblicata ai sensi dell'art. 146, comma 13 del D. Lgs. 42/04, e della L.R. 13/82; di essa è data comunicazione alla competente Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici;
4. Sull'allegata copia del progetto è fatta annotazione degli estremi della presente determinazione;
5. Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Il Responsabile del Servizio
Ing. Luigi Colaiacovo





**Ministero per i beni e le attività culturali
e per il turismo**

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio
per le province di Frosinone, Latina e Rieti
via Pompeo Magno 2 - 00192 ROMA

Prot.

Prot-A n. 3560-A del 10.03.2020

Risposta a nota del 09.03.2020 Prot.n. 839

Al Comune di
03030 PESCOSOLIDO (FR)

OGGETTO: Comune: Pescosolido (FR);

- Località: Via Portella snc, fg18mapp. 148 sub 590;

- Lavori "Variante a precedente autorizzazione - Ristrutturazione di un fabbricato da adibire a locali per la trasformazione e conservazione di prodotti agricoli e realizzazione di porzione di muro di contenimento";

Titolare: Corsetti Celestino,

Parere di compatibilità paesaggistica ex art. 146, comma 5, del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.

PROCEDURA SEMPLIFICATA

Alla Regione Lazio
Pec:territorio@regione.lazio.legalmail.it

Al Sig. Corsetti Celestino
Via Morrone n. 50
03030 PESCOSOLIDO (FR)

Con riferimento all'oggetto, in risposta alla nota comunale al margine indicata, assunta agli atti prot. n. 3560 del 10.03.2020, esaminata la documentazione giunta a corredo e rilevato che l'intervento riguarda la demolizione e ricostruzione di un fabbricato, necessario a "sopperire le criticità strutturali", che la cubatura e sagoma del ricostruito sarà la medesima dell'esistente, e che potendo usufruire di una migliore giacitura del suolo di fondazione, il progettista dispone di una lieve traslazione del fabbricato (art. 17 della L.R. 25/98),

rilevato che l'intervento ricade:- in area vincolata ai sensi dell'art. 134 comma 1 lett. a) D.M. 22/05/1985;

- in Zona B1 Edificata Esistente del P.R.G.;

- in "Paesaggio degli insediamenti urbani", delle N.T.A. del PTPR;

considerato che diversamente da quanto autorizzato (prot. 8994 del 25.07.2017) le opere in variante prevedono la demolizione e ricostruzione del fabbricato con struttura in c.a., in quanto sono state rilevate delle gravi criticità strutturali, già a livello fondale, come dichiarato nella relazione tecnica redatta dall'ing. Tiberio Mattacchione e considerati gli ulteriori elaborati inviati con nota prot. 3560 del 10.03.2020 che evidenziano - rispetto alla precedente nota prot. 513 del 15.01.2020 - in maniera esaustiva, il confronto tra lo stato di fatto e lo stato *post-operam*,

questa Soprintendenza, non avendo rilevato elementi avversi alla realizzazione dell'opera, rilascia parere favorevole.

Il presente parere è di esclusiva competenza paesaggistica, fatti salvi i diritti di terzi. In nessun caso la presente autorizzazione paesaggistica costituirà titolo di legittimazione di opere abusive preesistenti, sarà cura dell'amministrazione comunale accertare la conformità urbanistico edilizia delle opere alle vigenti norme urbanistico edilizie e a quelle che disciplinano vincoli di altra natura e verificare nel caso la presenza di gravami di uso civico o diritti collettivi sull'area interessata dall'intervento. Tale parere non sostituisce autorizzazioni, intese, licenze, pareri, nullaosta e assensi di competenza di altre amministrazioni interessate.

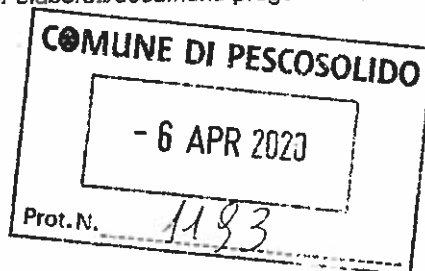
Al presente parere devono intendersi allegati gli elaborati/documenti progettuali trasmessi con la Vostra nota n. 3560 del 10.03.2020.

Il funzionario incaricato

Arch. Esther Angeletti Latini

Esther Angeletti Latini

FT. I. De Angelis



La Soprintendente
Dot.ssa Paola Refice

X6